

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 2, comma 16, del d.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 prevede l'istituzione, senza oneri per la finanza pubblica, di un Osservatorio presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, con il duplice compito di monitorare l'esito delle intese regionali e di favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari da parte di ciascun ente.

Il secondo periodo del predetto comma 16 stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio, nonché le modalità e la definizione di indicatori di monitoraggio, in termini di efficacia, efficienza e pieno utilizzo degli spazi finanziari, oggetto delle intese, finalizzati alla realizzazione degli investimenti.

Per organicità di disciplina, in un quadro di coerenza con il sistema delle fonti normative, il presente schema di d.P.C.M. regolamentare provvede a modificare il predetto d.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, integrandolo con la disciplina sull'Osservatorio, abrogando, contestualmente, il comma 16 dell'articolo 2 del d.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, che – come detto - rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la disciplina sull'organizzazione dell'Osservatorio stesso.

Lo schema di d.P.C.M. conferma gli obiettivi ed i compiti di tale Osservatorio, come previsti dal citato comma 16 dell'articolo 2 del d.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lett. a) abroga l'articolo 2, comma 16, del d.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

L'articolo 1, comma 1, lett. b), aggiunge il comma 2-bis al d.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, che disciplina l' "Osservatorio" per il monitoraggio delle intese regionali.

In particolare, individua gli obiettivi dell'Osservatorio che ha il compito di monitorare gli esiti delle intese e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti da parte degli enti territoriali. La sede dell'organismo è presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed utilizza le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

I successivi commi dell'articolo 2-bis indicano, invece, la composizione e la durata dell'Osservatorio (quattro anni con possibilità di riconferma dei componenti effettivi per non più di due mandati), stabilendo che ne facciano parte, in qualità di membri effettivi, alcuni rappresentanti

del Ministero dell'economia (cui è affidata, altresì, la presidenza nella persona dell'Ispettore generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni), della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie), del Ministero dell'interno, dell'Unione province italiane, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, oltre ai rappresentanti indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. I richiamati rappresentanti (ed i loro supplenti) - la cui nomina è demandata ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - svolgono l'incarico a titolo gratuito e gli eventuali oneri connessi alla loro partecipazione sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati.

E' disciplinata, altresì, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio prevedendo, tra l'altro, oltre all'eventuale partecipazione, su invito e previa autorizzazione del Presidente, dei collaboratori dei componenti effettivi e di esperti esterni, il supporto dell'Ufficio II – IGEPA – RGS con funzioni di Segreteria. Sono altresì disciplinati le ipotesi di assenza del Presidente e dei componenti effettivi, le condizioni per la validità delle sedute, i tempi di preavviso delle riunioni e la loro cadenza (almeno bimestrale).

E, ancora, è disciplinata l'attività finalizzata al monitoraggio delle intese regionali, stabilendo che l'Osservatorio possa richiedere i dati concernenti le intese regionali e ogni altra informazione necessaria alle Amministrazioni dello Stato, agli enti territoriali e alle associazioni rappresentate in seno all'Osservatorio medesimo oltre che ad altre istituzioni pubbliche o private.

Al fine di monitorare l'utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione di investimenti da parte degli enti beneficiari, è prevista, inoltre, la costruzione di specifici indicatori e la predisposizione di una relazione annuale sull'esito dell'attività di monitoraggio da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, si disciplina la promozione delle intese regionali attraverso l'elaborazione, da parte dell'Osservatorio, di principi e strategie finalizzate al pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti, anche attraverso appositi accordi con i quali promuovere iniziative, programmi di formazione e sensibilizzazione, scambio di esperienze, pubblicazioni e convegni di approfondimento.

Sul testo è stata acquisita l'intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 21 dicembre 2017; conseguentemente il testo dello schema di decreto è stato integrato con il recepimento della condizione relativa alla modifica, sub articolo 2-bis, del comma 23, lettera a), specificando che la sinergia deve avvenire coinvolgendo anche il Governo.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di d.P.C.M. regolamentare modifica il d.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, integrandolo con la disciplina sull'Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali e contestualmente abrogando il comma 16 dell'articolo 2 del d.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, che rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la disciplina sull'organizzazione dell'Osservatorio in questione.

Lo schema di d.P.C.M. regolamentare ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nello schema di d.P.C.M. è espressamente affermato che l'incarico di componente dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcun emolumento, indennità, gettone o compenso comunque denominato. Gli oneri connessi alla partecipazione dei componenti alle attività dell'Osservatorio sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati.

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21.

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'articolo 2, comma 16, del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, prevede l'istituzione di un Osservatorio presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, senza oneri per la finanza pubblica, proprio con l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese regionali e promuovere - anche attraverso atti d'intesa, iniziative, scambio di esperienze, programmi di formazione - il rilancio degli investimenti e, quindi, dell'economia del paese.

La disciplina del richiamato Osservatorio è, attualmente, demandata a decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che indica non solo le modalità di organizzazione e di funzionamento del richiamato Osservatorio, ma definisce anche alcuni indicatori di monitoraggio, in termini di efficacia, efficienza e pieno utilizzo degli spazi finanziari, oggetto delle intese, finalizzati alla realizzazione di investimenti.

Per organicità di disciplina, in un quadro di coerenza con il sistema delle fonti normative, il presente schema di d.P.C.M. regolamentare provvede a modificare il predetto d.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, integrandolo con la disciplina sull'Osservatorio, abrogando, contestualmente, il comma 16 dell'articolo 2 del d.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, che – come detto - rinviava ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la disciplina sull'organizzazione dell'Osservatorio stesso.

In particolare, tale schema normativo:

- individua gli ambiti e le finalità dell'Osservatorio, stabilendo che esso ha sede presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e opera utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- indica la composizione e la durata in carica dei componenti, specificando che l'incarico è a titolo gratuito;
- disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Osservatorio;
- ai fini dello svolgimento dell'attività di monitoraggio, fissa cinque specifici indicatori (in particolare: capacità di utilizzo degli spazi finanziari, tasso di incremento degli investimenti, tempestività dei pagamenti e tempi medi di realizzazione), volti a verificare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione di investimenti in termini di efficacia ed efficienza; tali indicatori possono essere integrati di volta in volta dall'Osservatorio che ha l'obbligo di predisporre una relazione annuale sull'esito dell'attività di monitoraggio;

- prevede, infine, che l'Osservatorio elabori principi generali e strategie volte a favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari attraverso la promozione di specifiche iniziative e programmi di formazione e sensibilizzazione delle amministrazioni statali e degli enti territoriali.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Le norme nazionali di riferimento sono le seguenti:

- Legge 23 agosto 1988, n. 400
- Legge 24 dicembre 2012, n. 243
- D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Lo schema di d.P.C.M. regolamentare modifica il d.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, in modo da integrare in tale d.P.C.M. la disciplina sull'Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali, abrogando, contestualmente, il comma 16 dell'articolo 2 del d.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 che rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la disciplina sull'organizzazione dell'Osservatorio in questione.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il regolamento è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali, in coerenza con il sistema delle fonti normative.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non sussistono problemi di compatibilità delle disposizioni contenute nel regolamento con le competenze e le funzioni degli enti territoriali.

Si prevede l'acquisizione dell'intesa in Conferenza unificata, come per il d.P.C.M. che viene modificato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.*

Il regolamento non presenta profili di incompatibilità con i principi in titolo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il regolamento non comporta effetti di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sono attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge specifici e complessivi vertenti sulla materia.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella specifica materia oggetto dell'intervento regolamentare in esame.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Non si rilevano al riguardo profili da segnalare.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si rilevano al riguardo elementi da segnalare.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si rilevano al riguardo elementi da segnalare.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sulle medesime o analoghe materie.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si rilevano al riguardo elementi da segnalare.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non si rilevano al riguardo elementi da segnalare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non sono introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel regolamento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è operato sul regolamento vigente, con integrazioni e soppressioni espresse, per assicurare organicità ed omogeneità di disciplina nel rispetto del sistema delle fonti normative.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Abrogazione espressamente indicata.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono disposizioni del regolamento aventi effetto retroattivo, né disposizioni aventi effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti attuativi normativi. La funzionalità dell'Osservatorio sarà assicurata dalla tempestiva adozione degli atti di designazione e nomina dei componenti.

E' già previsto che per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Osservatorio si avvale di una Segreteria la cui organizzazione ed il cui funzionamento fanno riferimento all'Ufficio II IGEPa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati considerati gli elementi informativi in ordine a dati e riferimenti statistici già disponibili presso le amministrazioni interessate all'attuazione del regolamento stesso.

ANALISI D'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21.

Referente: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

I risultati della prima fase di applicazione delle intese regionali mostrano l'importanza svolta dall'attività di monitoraggio al fine di favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari assegnati agli enti territoriali per la realizzazione di investimenti.

A tale riguardo, l'articolo 2, comma 16, del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, prevede l'istituzione di un Osservatorio presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, senza oneri per la finanza pubblica, proprio con l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese regionali e promuovere - anche attraverso atti d'intesa, iniziative, scambio di esperienze, programmi di formazione - il rilancio degli investimenti e, quindi, dell'economia del paese.

La disciplina del richiamato Osservatorio è, attualmente, demandata a decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che indica non solo le modalità di organizzazione e di funzionamento del richiamato Osservatorio, ma definisce anche alcuni indicatori di monitoraggio, in termini di efficacia, efficienza e pieno utilizzo degli spazi finanziari, oggetto delle intese, finalizzati alla realizzazione di investimenti.

Per organicità di disciplina, in un quadro di coerenza con il sistema delle fonti normative, il presente schema di d.P.C.M. regolamentare provvede a modificare il predetto d.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, integrandolo con la disciplina sull'Osservatorio, abrogando, contestualmente, il comma 16 dell'articolo 2 del d.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, che – come detto - rinviava ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la disciplina sull'organizzazione dell'Osservatorio stesso.

In particolare, tale schema normativo:

- individua gli ambiti e le finalità dell'Osservatorio, stabilendo che esso ha sede presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e opera utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- indica la composizione e la durata in carica dei componenti, specificando che l'incarico è a titolo gratuito;

- disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Osservatorio;
- ai fini dello svolgimento dell'attività di monitoraggio, fissa cinque specifici indicatori (in particolare: capacità di utilizzo degli spazi finanziari, tasso di incremento degli investimenti, tempestività dei pagamenti e tempi medi di realizzazione), volti a verificare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione di investimenti in termini di efficacia ed efficienza; tali indicatori possono essere integrati di volta in volta dall'Osservatorio che ha l'obbligo di predisporre una relazione annuale sull'esito dell'attività di monitoraggio;
- prevede, infine, che l'Osservatorio elabori principi generali e strategie volte a favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari attraverso la promozione di specifiche iniziative e programmi di formazione e sensibilizzazione delle amministrazioni statali e degli enti territoriali.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'Osservatorio in argomento ha per obiettivo di breve - medio periodo quello di monitorare gli esiti delle intese regionali e verificare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione di investimenti, attraverso la predisposizione di specifici indicatori e la richiesta di dati e altre informazioni inerenti alle richiamate intese regionali alle Amministrazioni dello Stato, agli enti territoriali e alla Associazioni rappresentate in seno all'Osservatorio. E' prevista, inoltre, la predisposizione di una relazione annuale sull'esito dell'attività di monitoraggio completa di indicazioni e suggerimenti utili ad ottimizzare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti. Nel lungo periodo è prevista, poi, la promozione di iniziative, programmi specifici di formazione e diffusione delle informazioni.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'Osservatorio sarà fornito, da un lato, dai dati ricavabili dall'attività di monitoraggio degli esiti delle intese per il pieno utilizzo degli spazi finanziari attraverso l'utilizzo di specifici indicatori (tra i quali: spazi finanziari utilizzati/spazi finanziari acquisiti; spazi finanziari disponibili/entrate finali; investimenti anno n-1 rispetto ad anno n, ecc.) nonché dall'apporto del relativo contributo di analisi e monitoraggio all' incremento della dimensione degli investimenti, quale auspicabile effetto dell'ottimizzazione degli strumenti di flessibilità (intese regionali e patti di solidarietà nazionale) dei vincoli di finanza pubblica degli enti territoriali.

Nella relazione annuale si riferisce sul monitoraggio effettuato in relazione ai cinque specifici indicatori (in particolare: capacità di utilizzo degli spazi finanziari, tasso di incremento degli investimenti, tempestività dei pagamenti e tempi medi di realizzazione), per la verifica del pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione di investimenti in termini di efficacia ed efficienza.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Lo schema di Regolamento recante disciplina dell'Osservatorio contiene disposizioni che si rivolgono a Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ANCI, UPI, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'interno.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento.

La previsione di istituire l'Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali deriva da un lavoro di concertazione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'economia e delle finanze e associazioni di categoria degli enti territoriali al fine di favorire l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e le operazioni di indebitamento degli enti territoriali per investimenti attraverso il costante monitoraggio delle intese regionali e la loro promozione.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero).

Il non intervento impedirebbe di conoscere e divulgare dati utili agli enti territoriali sugli esiti delle intese regionali finalizzati a favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti. Solo una puntuale attività di monitoraggio ed analisi può permettere il rafforzamento degli strumenti previsti dal legislatore.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio.

Non sono state valutate opzioni alternative all'intervento regolatorio.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI.

A) Svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

L'intervento non comporta svantaggi ma solo vantaggi per i destinatari diretti (Enti territoriali) atteso che tra le finalità dell'Osservatorio vi è quella di favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione di investimenti anche attraverso appositi atti d'intesa oltre che attraverso la promozione di iniziative, programmi specifici di formazione, diffusione delle informazioni.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento non comporta effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese. Certamente, l'ottimizzazione del pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione di investimenti si riverbera positivamente anche sulle dinamiche di soggetti economici operanti nel mercato.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono costi amministrativi a carico dei destinatari dell'intervento; gli oneri informativi sono nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e funzionali al monitoraggio delle intese regionali.

D) Condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui occorre tener conto per l'attuazione.

L'intervento regolatorio non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

L'intervento non comporta un'incidenza diretta sul corretto funzionamento della concorrenza né sulla competitività. Certamente, l'ottimizzazione del pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione di investimenti si riverbera positivamente anche sulle dinamiche economiche di mercato.

SEZIONE 7 – Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato; Enti territoriali, Ministero dell'interno, ANCI, UPI.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento.

Non sono previste azioni ulteriori rispetto agli adempimenti già previsti in generale dall'ordinamento.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo ed il monitoraggio dell'attuazione dell'intervento saranno svolti dall'Osservatorio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Non sono previsti specifici meccanismi di revisione del provvedimento.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Le Amministrazioni coinvolte (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno, enti territoriali, ANCI, UPI), nell'ambito delle proprie attività istituzionali, verificheranno l'attuazione regolamento e la funzionalità rispetto agli obiettivi di pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione di investimenti.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

Non vi sono profili da rilevare.